



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Protocollo di intesa

TRA

il Tribunale per i Minorenni di Roma

E

il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio

PER L'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11, LEGGE 7 APRILE 2017, N. 47 recante " DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI"

IN OSSEQUIO alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata ed eseguita in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, ed in particolare al principio dell'interesse superiore del minore di cui al suo art. 3;

IN CONSIDERAZIONE delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 286/98 (c.d. TU sull'immigrazione), nel decreto legislativo n. 142/2015, nel decreto legislativo n. 251/2007, nel decreto legislativo n. 25/2008, nel codice civile libro I, titolo IX;

CONSIDERANDO le "Linee guida per una giustizia a misura di minore" adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010;

RITENENDO che il principio del superiore interesse del minore si traduca nella nomina tempestiva del tutore, da parte dell'autorità giurisdizionale;

CONSIDERANDO l'art. 3 della legge 4 maggio 1983 n. 184;

CONSIDERATO l'art.11 della 17 aprile 2017, n. 47 rubricato "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", ai sensi del quale "presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini,

selezionati e adeguatamente formati da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli e sorelle”;

CONSIDERATO che il medesimo art.11 della 17 aprile 2017, n. 47 prevede che, per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari, sono stipulati appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni;

VISTA la legge della Regione Lazio n.38/2002 recante “*Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza*”;

PRESO ATTO delle “Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari” predisposte dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART 1

OBIETTIVI E FINALITA'

Le parti si impegnano nell'ambito delle rispettive competenze, così come specificate negli artt. 2, 3 e 4, a:

- 1) Istituire presso il Tribunale per i minorenni di Roma un elenco di tutori volontari cui possono essere iscritti privati cittadini, in applicazione dell'art. 11 della Legge n. 47/17 recante “Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati”, disponibili ad operare nel territorio del distretto di competenza. Dovrà trattarsi di una tutela effettiva, in applicazione del principio di prossimità territoriale, che risponda ai bisogni specifici delle persone di minore età e sia finalizzata ad un reale ascolto del minore e al suo concreto accompagnamento fino al raggiungimento della maggiore età o, nel caso previsto dall'articolo 13, comma 2 della legge n. 47/ 2017, sino al compimento del 21° anno di età.
- 2) Selezionare adeguatamente privati cittadini disponibili ad assumere *la tutela di un minore straniero non accompagnato o più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle*, attraverso la divulgazione di un avviso pubblico per l'individuazione dei cittadini che saranno inseriti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. La selezione tramite avviso pubblico, fatte salve le competenze previste dalle




norme regionali, dovrà attenersi ai criteri e ai requisiti indicati nelle *"Linee guida per la selezione e formazione dei tutori volontari"* che costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

- 3) Formare adeguatamente le persone selezionate per l'esercizio della funzione tutoria volontaria attraverso moduli formativi organizzati secondo le indicazioni richiamate nelle *"Linee guida per la selezione e formazione dei tutori volontari"* e nello specifico secondo i criteri qualitativi previsti nel modulo formativo allegato alle citate linee guida.
- 4) Individuare ed organizzare idonee forme di aggiornamento continuo dei tutori volontari secondo le indicazioni contenute nelle *"Linee guida per la selezione e formazione dei tutori volontari"*, anche attraverso la sperimentazione di azioni di accompagnamento ai tutori volontari tramite il coinvolgimento *di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.*
- 5) Individuare un luogo di riferimento per i tutori volontari per un supporto effettivo all'espletamento della loro funzione e come luogo di raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in materia.
- 6) Promuovere, se del caso attraverso appositi protocolli d'intesa con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto della Corte di appello di Roma, il coinvolgimento nella sperimentazione delle azioni di formazione, aggiornamento ed accompagnamento di cui ai punti 3 e 4 degli avvocati che abbiano maturato qualificata esperienza quali tutori di persone di minore età nel distretto.
- 7) Assicurare continuità alla pregressa qualificata collaborazione sperimentata nel territorio di Roma Capitale, già oggetto del Protocollo tra Ufficio del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza, Roma Capitale Assessorato per la promozione dei Servizi sociali e della Salute, Tribunale per i minorenni di Roma e Ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale ordinario di Roma siglato il 24.9.2012 e anch'esso finalizzato alla formazione di privati cittadini disponibili ad assumere la tutela, volontaria e gratuita, di persone di età minore ed alla istituzione di un elenco regionale di tutori a titolo volontario, se del caso promuovendo la stipula di un nuovo protocollo.

ART 2

COMPITI DELLE PARTI

L'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio provvede a selezionare i nominativi dei cittadini disponibili ad esercitare la funzione di tutore volontario da inserire nell'apposito elenco istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Roma ai sensi dell'art. 11 legge



n. 47/17 attraverso la predisposizione di un avviso pubblico, che risponda, fatte salve le competenze previste da norme regionali, ai criteri indicati nelle *"Linee guida per la selezione e formazione dei tutori volontari"*. Dell'avviso sarà data particolare diffusione presso gli Uffici Giudiziari del distretto della Corte di appello di Roma, nonché presso gli Ordini Professionali e gli Enti locali che esercitano funzioni socioassistenziali nei confronti della persone di età minore nel territorio del medesimo distretto.

Nella selezione sarà in particolare valutata la esperienza già maturata presso il Tribunale per i minorenni di Roma e presso gli Uffici dei Giudici Tutelari dei Tribunali ordinari del distretto della Corte di appello di Roma quali tutori di persone di età minore.

L'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio provvede a curare la formazione dei cittadini che sono stati individuati e ritenuti idonei a seguito della selezione effettuata con evidenza pubblica. A tal fine si impegna ad organizzare e curare la realizzazione di corsi di formazione per tutori volontari, secondo i criteri previsti nelle *"Linee guida per la selezione e formazione dei tutori volontari"*, fornendo agli aspiranti tutori volontari una formazione mirata e multidisciplinare attraverso l'utilizzo dei paramenti formativi indicati nel modulo formativo allegato e parte integrante delle citate *"Linee guida"*.

L'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio, sentito il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, provvede ad organizzare idonee forme di aggiornamento continuo dei tutori volontari secondo le indicazioni contenute nelle *"Linee guida per la selezione e formazione dei tutori volontari"* e anche attraverso la sperimentazione di azioni di accompagnamento.

L'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio si impegna ad individuare un luogo di riferimento per i tutori volontari per un supporto effettivo all'espletamento della loro funzione e come luogo di raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in materia.

Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma provvederà d'intesa con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio alla tenuta ed implementazione dell'elenco dei tutori volontari istituito ai sensi dell'art. 11 della legge n. 47/17.

L'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio provvederà, d'intesa con il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, a dare la massima pubblicità ed evidenza all'elenco dei tutori volontari, promuovendone la diffusione presso i tribunali ordinari del distretto.



Le parti si impegnano a promuovere forme organiche di raccordo e collaborazione con le altre istituzioni competenti in materia ed in particolare con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, gli Uffici dei Giudici Tutelari dei Tribunali ordinari del distretto e gli Enti locali che esercitano funzioni socioassistenziali nei confronti delle persone di età minore.

ART 3

UTILIZZO DELL'ELENCO E SUA TENUTA

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma provvederà, d'intesa con l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio, alla tenuta ed implementazione dell'elenco dei tutori volontari istituito ai sensi dell'art. 11 della legge n. 47/17 presso lo stesso Tribunale, curandone la pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio:

www.giustizia.lazio.it alla voce "Uffici Giudiziari del Distretto", nello spazio dedicato al "Tribunale per i minorenni di Roma".

L'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio si coordinerà con il Tribunale per i minorenni di Roma e con gli Uffici dei Giudici Tutelari dei Tribunali ordinari del distretto per favorire una verifica semestrale delle nomine di tutori volontari operate, delle rinunce ad assumere l'incarico, delle revoche effettuate e delle chiusure delle tutele.

ART 4

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della **Regione Lazio**, d'intesa con il Tribunale per i Minorenni di Roma, curerà la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei tutori con cadenza annuale alla luce delle nomine tutorie effettuate e previa verifica degli iscritti che intendono confermare o meno la propria disponibilità all'assunzione della tutela a titolo volontario e della concreta adesione alle iniziative di aggiornamento e accompagnamento.

Roma, 1° agosto 2017

PER

Tribunale per i Minorenni di Roma

Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza

della Regione Lazio

FIRMA

.....


.....
